



COMUNE DI TURI

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 863/2022 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 01/09/2022 e vi rimarrà fino al 16/09/2022.

Li 01/09/2022

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Roberta Bello

RACCOLTA GENERALE

n. 863 del 16/08/2022

5° SETTORE – URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO

Ufficio Amministrativo Urbanistica

DETERMINAZIONE

n.102 del 11.08.2022

OGGETTO: 3° Liquidazione alle aziende agricole di quota parte del risarcimento danni causati dalle avversità atmosferiche (gelate) verificatesi nella Regione Puglia dal 24 al 25 marzo e dal 1 al 3 aprile 2020, sul territorio del Comune di Turi.

In data 11 agosto 2022 nella Residenza Municipale

IL CAPO SETTORE
Giambattista Del Rosso

Premesso che:

- la Regione Puglia ha proposto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di emanare la declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche per le gelate marzo-aprile 2020 nei territori dei Comuni ricadenti nelle Province di Bari, BT e Foggia con accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, giusta D.G.R. n. 993 del 25/06/2020 (B.U.R.P. n. 117 del 18/08/2020);
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale nr. 318 del 23 dicembre 2020, è stato emesso Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14 dicembre 2020 “Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 24 marzo 2020 al 25 marzo 2020 e dal 1° aprile 2020 al 3 aprile 2020” con il quale si dichiara l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi - gelate dal 24 marzo 2020 al 25 marzo 2020 e dal 1° aprile 2020 al 3 aprile 2020 - che hanno causato danni alle produzioni dei territori agricoli dei Comuni ricadenti nelle Province di Bari, BT e Foggia, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed in particolare le provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere a),b), c), d) per cui per i territori della provincia di Bari è stata riconosciuta la calamità (gelate dal 24 al 25 marzo 2020 e dal 1° al 3 aprile 2020) su grano duro, grano tenero, altri cereali, leguminose, ortaggi, uva da tavola, uva da vino, ciliegio, altri fruttiferi e mandorlo nei Comuni di: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Altamura, Capurso, Casamassima, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Mola di Bari, Noci, Noicattaro, Poggiorsini, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano;
- le imprese agricole che hanno subito danni per gli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia, dal 24 marzo 2020 al 25 marzo 2020 e dal 1° aprile 2020 al 3 aprile 2020, possono presentare apposita domanda di concessione delle provvidenze, previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 14 dicembre 2020, presso il protocollo di questo Comune entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto suddetto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 318 del 23 dicembre 2020;
- l’art. 5 della Legge Regionale n. 24/90, modificata dalla Legge Regionale n. 66/2017, individuano le competenze e le responsabilità poste a capo di ciascun Ente e nella fattispecie, hanno assegnato al Comune il compito di eseguire l’istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle stesse, ai fini dell’accreditamento delle istanze medesime al beneficio del ristoro previsto dalla norma in parola;
- l’Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio, al pervenire delle richieste di concessione delle provvidenze, ha, entro il termine previsto per legge, ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004, eseguito l’istruttoria tecnico-amministrativa e stilato un elenco in formato editabile di tutte le Ditte che hanno formulato richiesta di concessione delle indennità previste, ordinate in senso cronologico rispetto all’arrivo al protocollo dell’Ente (indicando gli estremi della Ragione Sociale e del CUAA), e trasmesso all’ufficio regionale competente;

Preso atto della nota prot. 13385 del 23/06/2021 inoltrata dall’Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Turi alla Regione Puglia Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentare attraverso la quale veniva comunicato l’ammontare complessivo del soddisfo economico, richiesto dalle Ditte, per i danni subiti alle colture agrarie a seguito degli eventi meteo avversi del marzo 2020, giusto decreto di declaratoria per il riconoscimento delle calamità atmosferiche eccezionali nelle province di Foggia, Bari e BAT (Gazzetta Ufficiale n. 318 del 23/12/2020) – Comune di Turi;

Tenuto conto che questo Ente, a seguito della domanda sopra richiamata, è risultato beneficiario di un contributo regionale di € 916.482,50 (vedi determina n. 236 del 12.10.2021 della Regione Puglia – sez. competitività delle filiere agroalimentari inerente “esito istruttoria in merito”),

Accertato, che con Determina Dirigenziale di questo ente n. 1168 del 27/12/2021 è stata accertata e incassata la somma in questione di € 916.482,50 sul Capitolo di Entrata n. 74/6 Cod. 2.01.01.02.001;;

Dato atto che:

- con Determinazione del Responsabile del 5° Settore Urbanistica - Assetto del Territorio n. 35 del 22/04/2021 (Reg. Gen. n. 374 del 22/04/2021) è stata affidata l'istruttoria tecnica delle istanze di risarcimento danni pervenute, in data utile al protocollo del S.U.A.P. del Comune di Turi, alla società di servizi denominata "Gaia s.a.s. di Nicola Orlando & C.", con sede legale in 70028 - Sannicandro di Bari (BA) alla via Pastrengo n. 6 – C.F. e P.I. 07059480728;
- detta società di servizi "Gaia s.a.s. di Nicola Orlando & C.", ha regolarmente effettuato l'istruttoria con l'ausilio del fascicolo aziendale visionato direttamente sul portale SIAN;
- con successiva determinazione del Responsabile del 5° Settore Urbanistica - Assetto del Territorio n. 583 del 06/06/2022 è stata approvata l'istruttoria tecnico/amministrativa di cui sopra comprendente:
 1. elenco delle domande pervenute
 2. elenco delle ditte/istanze ammesse al beneficio;
 3. elenco delle ditte/istanze non ammesse al beneficio;
 4. elenco delle Ditte che hanno prodotto integrazione documentale e richiesto il riesame e/o il ricalcolo dei danni subiti;
 5. elenco delle ditte riammesse tra le Ditte meritevoli di ristoro, tra quelle che hanno richiesto il riesame poiché rispondenti ai dettami dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. 102 del 29/03/2004 e s.m.i.;
 6. Elenco delle Ditte ammesse a ristoro dei danni;
 7. Elenco delle Ditte non ammesse al ristoro dei danni
- con determinazione del Responsabile del 5° Settore Urbanistica - Assetto del Territorio n. 749 del 22/07/2022 è stata modificata e integrata la Determina Dirigenziale n. 583 del 06/06/2022;
- con determinazione del Responsabile del 5° Settore Urbanistica - Assetto del Territorio n. 760 del 25/07/2022 si è provveduto a liquidare l'importo complessivo pari ad € 336.691,11 a favore di una prima quota parte di Ditte ammesse al ristoro;
- con determinazione del Responsabile del 5° Settore Urbanistica - Assetto del Territorio n. 825 del 10/08/2022 si è provveduto a liquidare l'importo complessivo pari ad € 95.143,25 a favore di una seconda quota parte di Ditte ammesse al ristoro;

Considerato pertanto l'esistenza di alcune Ditte escluse dal ristoro, che vantano diritti in merito alla impugnabilità dei provvedimenti;

Preso atto dei termini di impugnazione dell'atto amministrativo;

Attesa la grave situazione economico patrimoniale in cui versano tutte le aziende agricole ed in particolare quelle ammesse al ristoro di che trattasi, le quali hanno preventivamente dimostrato di essere state danneggiate dalla gelata dell'anno 2020 e successivamente sono state colpite dalla grave crisi economica legata agli eventi pandemici provocati dal virus Sars covid 2 ed in ultimo dall'altrettanta grave crisi economica conseguente all'evento bellico tra Russia e Ucraina, senza dimenticare

l'altrettanto situazione di criticità legata all'attuale siccità;

Ritenuto opportuno, anche e soprattutto al fine di limitare la profonda crisi che sta attraversando il settore agricolo locale, provvedere alla liquidazione degli importi previsti dal ristoro in parola, senza dover attendere i termini di impugnazione degli atti amministrativi;

Considerato che, sulla base della istruttoria svolta dalla Ditta di servizi "Gaia s.a.s. di Nicola Orlando & C.", in caso di riammissione al beneficio di che trattasi a seguito di eventuale opposizione ai provvedimenti di esclusione dallo stesso e conseguente pronuncia favorevole dell'Autorità adita, l'Ente Comunale dovrà disporre nell'ambito del contributo ricevuto dalla Regione Puglia, di somme utili a far fronte agli eventuali ulteriori pagamenti;

Ritenuto congruo trattenere per far fronte alla circostanza di cui sopra una cifra corrispondente al 10% (pari ad euro 91.648,29) dell'intero contributo Regionale a trattenersi fino alla decorrenza dei termini di opposizione al provvedimento di esclusione ovvero da versare alle ditte ammesse a ricorso immediatamente dopo la decorrenza dei termini suddetti con successivo e apposito provvedimento;

Stimata prudenzialmente e temporaneamente al 90% dell'intera somma del ristoro spettante agli aventi diritto e calcolata quindi in € 824.834,21 la quota parte al momento da versare per i danni da calamità anno 2020 di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, al fine di evitare un prolungamento dei termini di attesa alle richieste risarcitorie ammesse fino alla decorrenza dei termini di ricorso di eventuali opposizioni alla esclusione sopra menzionata, di poter procedere alla liquidazione del 90% della somma spettante;

Richiamata la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nr. 35 del 08/10/2010, la quale evidenzia che per la liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, per lo stato di avanzamento lavori o stato finale/regolare esecuzione, sussiste l'obbligo di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva con riferimento a ciascun contratto e che in tale ipotesi, il documento dovrà avere validità trimestrale.

Preso atto dell'art. 16 bis, comma 10 del D.L. 185 del 29/11/2008, conv. in L. n. 2/2009, il quale dispone che "in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990,

n. 241, e successive modificazioni e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge"

Verificato dalle attività d'ufficio eseguite come indicato nella presa d'atto di cui al punto precedente, che solo alcune delle ditte ammesse al ristoro regionale sono provviste di DURC regolare e pertanto solo per queste ultime è possibile provvedere alla immediata liquidazione dell'indennizzo (**vedi allegato A**);

Dato atto che:

- è stato comunicato ad ogni singola ditta Istante l'esito dell'istruttoria di ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo n° 102 del 29 marzo 2004, modificato e integrato dal decreto legislativo n. 82 del 18 aprile 2008. Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 14 dicembre 2020 "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia, dal 24 marzo 2020 al 25 marzo 2020 e dal 1° aprile 2020 al 3 aprile 2020" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

– Serie Generale n. 318 del 23 dicembre 2020).

- diverse ditte ammesse trasmettevano dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 nr. 445 attraverso la quale ogni singola ditta, preso atto della conclusione dell'Istruttoria in riferimento al Decreto del MiPAAFT n. 9376213 del 14 dicembre 2020 "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia" pubblicato sulla G. U. n. 318 del 23/12/2020 e consapevoli delle responsabilità, anche penali, assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 dichiaravano:
1. che l'azienda rappresentata NON HA PRESENTATO, in altri Comuni, altre istanze di ristoro dei danni provocati dalla calamità 2020 e quindi non ha ottenuto altri risarcimenti a ristoro dei danni subiti;
 2. che all'azienda rappresentata NON SONO STATI CONCESSI aiuti di stato, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;
 3. che all'azienda rappresentata SONO STATI CONCESSI, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti di stato tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;
 4. che l'azienda rappresentata NON HA STIPULATO NESSUNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE e nessun componente del proprio nucleo familiare o dell'impresa ha sottoscritto polizze assicurative per tali scopi;
 5. che ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con la medesima nota le ditte comunicavano ai sensi delle disposizioni della Legge numero 136/2010 (Tracciabilità dei Flussi Finanziari) il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovrà essere disposto il pagamento;
 - sono in corso i controlli di rito finalizzati alla liquidazione degli importi e che avendo completato tale iter per questo terzo gruppo di istanti, agli stessi è possibile a procedere alla liquidazione del 90% dell'importo spettante;

VISTI gli artt. 179 e 183 d.lgs. n.267/2000 (TUEELL);

VISTO il Decreto Sindacale in data 29.11.2019, n. 113 (prot. n. 22327) di incarico di P.O. del Settore 5° - Urbanistica e Assetto del Territorio - al sottoscritto Arch. Giambattista del Rosso;

RICHIAMATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n 267.

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

VISTE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 11 del 28.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Rendiconto di Gestione 2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs n. 118/2011;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.05.2022, immediatamente esecutiva, con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione -Finanziaria 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022, secondo il Principio contabile applicato alla programmazione di cui all'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011

DETERMINA

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

1. **di liquidare** l'importo complessivo pari ad € 69.040,64 a favore delle Ditte riportate nell'allegato elenco A attribuendo ad ognuna di esse l'importo in esso indicato;
2. **di imputare** l'importo complessivo di € 69.040,64 sul **Cap. 1603/21** epigrafato "**Ristoro calamità atmosferiche - agricoltura - ex D.Lgs. n.102/2004**" - **Imp. N. 221/2022** - (Codice di Bilancio: 16.01-1.04.03.99.999) - **Esercizio 2022 CO**, come indicato nel prospetto contabile allegato al presente atto;
3. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente quale Responsabile di Settore;
4. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 3 del 29.01.2013, che il presente provvedimento comporta esclusivamente gli impegni di spesa di cui sopra e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta;
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Capo Settore Economico-finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diventa esecutiva con l'apposizione del suddetto visto;
7. **DI DISPORRE**, infine, che il presente provvedimento:
 - sia pubblicato all'Albo Pretorio informatico dell'Ente;
 - sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente/Atti Generali/Determinazioni Dirigenziali".

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.